

ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

DETERMINAZIONE N. 300 / 2018

DEL 17/05/2018

PROPOSTA N. 381 DEL 17/05/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO DELL'ASP CITTÀ DI BOLOGNA, PER IL PERIODO 1.7.2018-31.12.2020 - DETERMINA A CONTRARRE.

LA DIRETTRICE AMMINISTRATIVA

Ricordato che

- con deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 2078 del 23/12/2013 è stata costituita, a decorrere dal 01/01/2014, l'ASP Città di Bologna, con contestuale cessazione delle ASP Giovanni XXIII e Poveri Vergognosi;
- con deliberazione n. 19 del 23/07/2014 l'Amministratore unico nominava la Direttrice Generale di ASP Città di Bologna, Dott.ssa Elisabetta Scoccati;
- con deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1967 del 22/12/2014, è stata incorporata in ASP Città di Bologna anche ASP IRIDeS, a decorrere dal 01/01/2015;
- le ASP unificate subentrano a titolo universale e senza soluzione di continuità negli obblighi e nel complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi delle ASP che si unificano (art. 2 comma 3 L.R. 12/2013);

Visti

- lo Statuto dell'ASP Città di Bologna, approvato con deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1967 del 22/12/2014;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di ASP Città di Bologna (approvato con deliberazione n. 12 del 06/05/2015 dell'Amministratore unico di ASP Città di Bologna);
- la deliberazione n. 10 del 28/02/2018, con la quale l'Amministratore unico ha da ultimo approvato il nuovo assetto organizzativo aziendale e la nuova dotazione organica di ASP Città di Bologna;
- la determina n. 413 del 09/06/2016 con la quale la Direttrice Generale ha disposto l'assunzione della sottoscritta Dott.ssa Serenella Campana con contratto di diritto privato a tempo determinato, conferendole l'incarico di Direttrice Amministrativa di ASP Città di Bologna;
- il d.lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), così come modificato ed integrato dal d.lgs. 56/2017, nonché il D.P.R. 207/2010 (regolamento di esecuzione), per quanto ancora vigente e non in conflitto con le disposizioni contenute nel nuovo codice degli appalti;

- le Linee Guida ANAC n. 2 del 21/09/2016, recanti “*Offerta economicamente più vantaggiosa*”;
- il Regolamento per la disciplina transitoria di alcune fasi e procedure relative all’acquisizione di beni, servizi e lavori, in attuazione del Codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, approvato dall’Amministratore Unico con delibera n. 22 del 3 maggio 2016;
- la determina n. 1 del 02/01/2018 con la quale sono stati attribuiti i budget di spesa;

Visto l’art. 1, comma 450, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come novellato dall’art. 1, cc. 502 e 503, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiori a 1.000 euro ed inferiori alla soglia comunitaria vanno effettuati mediante il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento;

Considerato che

- È ormai prossima la scadenza dell’affidamento del Servizio Assicurativo per il Patrimonio Artistico dell’ASP Città di Bologna (30 giugno 2018) e pertanto appare necessario ed urgente procedere a nuovo affidamento, per il periodo 1.7.2018-31-12.2020, con possibilità di rinnovo alla scadenza per un periodo di due anni e di proroga per ulteriori sei mesi, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., al fine dell’espletamento delle procedure necessarie per l’affidamento successivo;

- Tra le competenze assegnate alla Direzione Amministrativa (Servizio Gare, Appalti, Servizi e Forniture) figura quella di garantire il servizio assicurativo per tutto l’Ente;

- L’importo complessivo a base di gara viene stabilito in un ammontare di euro 180.000,00, e pertanto appare opportuno e necessario attivare una procedura negoziata per la scelta del contraente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. lgs. n. 50 del 2016.

- E’ stato preliminarmente verificato che, allo stato attuale, non sono attive convenzioni stipulate dalla Consip ai sensi dell’art. 26 comma 1 della Legge 23/12/1999 n. 488 e ss.mm.ii., né convenzioni Intercenter-ER per la tipologia di servizio di cui all’oggetto;

- Visto il progetto del servizio da affidare, formulato ai sensi dell’art. 23 comma 15 del d. lgs. n. 50/2016, e risultante dai seguenti schemi di atti, che si approvano con la presente determinazione e si allegano quale parte integrante della stessa:

- 1) schema avviso di indagine di mercato;
- 2) schema disciplinare di gara e condizioni generali di contratto;
- 3) schema capitolato d’appalto/polizza;
- 4) schema modulo offerta;
- 5) schema di Documento di Gara Unico Europeo;
- 6) Istruzioni per la compilazione del DGUE.

Ritenuto:

- di procedere all'avvio di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio assicurativo in oggetto per ASP Città di Bologna, per il periodo 1° luglio 2018 - 31 dicembre 2020;

- di individuare, quale criterio di aggiudicazione, il prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 2016, in quanto trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato. Vero è infatti che, come appurato in sede istruttoria, nel settore specifico delle assicurazioni su opere d'arte, operano operatori economici che praticano condizioni contrattuali molto standardizzate, definite nello schema tipico della polizza "all risks opere d'arte". Di conseguenza, il servizio da affidare appare strettamente vincolato a precisi ed inderogabili standard tecnici o contrattuali, e per i quali non vi è alcuna reale necessità di far luogo all'acquisizione di offerte tecniche differenziate. In tale contesto, come recentemente affermato da Cons. Stato, sez. III, sent. n. 1609 del 13 marzo 2018, è legittimo l'utilizzo del criterio del prezzo più basso, poiché può prescindere da una peculiare e comparativa valutazione della qualità dell'esecuzione, in quanto questa viene fissata inderogabilmente a priori dalla stazione appaltante, attraverso le puntuali e stringenti indicazioni del capitolato tecnico (**all.3**). Per altro verso, anche le Linee Guida n. 2 approvate dall'ANAC con delibera n. 1005 del 21.9.2016 precisano che il summenzionato art. 95, comma 4, del Cod. contratti pubbl. consente alle stazioni appaltanti di evitare gli oneri (in termini di tempi e di costi) di un confronto concorrenziale basato sul rapporto qualità / prezzo, quando la stazione appaltante predispone un progetto esecutivo che non necessita di un rilancio competitivo su aspetti e caratteristiche che vengono compiutamente definiti *ex ante* nel progetto stesso (v. pag. 3, cpv 4 delibera cit.).

- Che appare opportuno prevedere, per la partecipazione alla gara, requisiti di capacità economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera b), D. Lgs. 50/2016, definiti nello schema di disciplinare di gara e condizioni generali di contratto (**all. 2**), al fine di garantire la partecipazione di Compagnie di comprovata solidità, tali da fornire adeguate garanzie rispetto ai capitali, ai massimali ed alle somme trasferite al mercato assicurativo tramite la presenta gara.

- Che, trattandosi di prestazioni di natura intellettuale/finanziaria, non sussistono i presupposti per la redazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi), ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis del D. Lgs. 81/2008, e pertanto l'importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero, in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza;

- Che, sempre in ragione della natura intellettuale/finanziaria delle prestazioni richieste, non risulta obbligatoria l'individuazione dei costi della manodopera nei documenti di gara, ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D. Lgs. 50/2016;

- Che, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, l'Amministrazione ha facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata dei contratti/polizze e che di tale facoltà pare opportuno avvalersi, attesa la rilevata urgenza dell'attivazione del servizio in oggetto;

Dato atto

Che, al fine di finanziare l'affidamento in oggetto, occorre impegnare la spesa complessiva netta di Euro 180.000,00 sul bilancio degli anni 2018, 2019 e 2020.

Visto, altresì, il budget assegnato ed i relativi programmi di spesa;

Informato del presente provvedimento la Direttrice Generale, Dott.ssa Elisabetta Scoccati, e sentito il suo parere favorevole;

DETERMINA


1. le premesse tutte e le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, così come gli atti e i provvedimenti in essa richiamati;
 2. di procedere all'avvio di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio assicurativo del patrimonio artistico dell'ASP Città di Bologna, per il periodo 1° luglio 2018 - 31 dicembre 2020, con possibilità di rinnovo alla scadenza per un periodo di due anni e di proroga per ulteriori sei mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., al fine dell'espletamento delle procedure necessarie per l'affidamento successivo, per l'importo complessivo a base di gara pari ad € 180.000,00;
 3. di individuare, quale criterio di scelta del contraente, il prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D. Lgs. 50/2016;
 4. di approvare, quali parti integranti del presente atto, gli allegati 1) schema avviso di indagine di mercato, 2) disciplinare di gara e condizioni generali di contratto, 3) schema capitolato d'appalto/polizza, 4) schema modulo offerta, 5) schema di Documento di Gara Unico Europeo, 6) Istruzioni per la compilazione del DGUE;
 5. di dare atto che la spesa complessiva netta, determinata dall'affidamento per il triennio 2018/2020 e per il previsto rinnovo per un ulteriore biennio e proroga tecnica ammonta ad € 180.000,00;
 6. di autorizzare l'assunzione della spesa prevista per l'anno 2018 di € 18.000,00, da imputarsi sul conto Economico Patrimoniale del Bilancio corrente sul programma di spesa 70008, conto 40071002;
 7. di dare atto che la somma € 36.000,00 per l'esercizio 2019, sarà assunta sul Bilancio Economico Patrimoniale dell'esercizio medesimo come pure identica somma sarà assunta per l'esercizio 2020;
 8. di dare atto che la restante somma relativa al rinnovo biennale e proroga tecnica di ulteriori 6 mesi sarà assunta nel caso di attuazione di tale rinnovo a decorrere dal 2021;
 9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta Direttrice Amministrativa, che svolge altresì le funzioni di Autorità di gara;
 10. di dare atto che l'aggiudicataria predisporrà apposita polizza/contratto, conforme al capitolato d'appalto allegato alla presente determinazione, subordinatamente agli accertamenti sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso, il cui esito positivo determinerà l'efficacia dell'aggiudicazione;
-
11. di riservare all'Amministrazione la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata dei contratti/polizze, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016;
 12. di dichiarare il presente atto esecutivo;
 13. di provvedere ad adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 d.lgs. 33/2013 e dall'art. 1 comma 32 L. 190/2012.

Allegati:

- 1) schema avviso di indagine di mercato;
- 2) schema disciplinare di gara e condizioni generali di contratto;

- 3) schema capitolato d'appalto/polizza;
- 4) schema modulo offerta;
- 5) schema di Documento di Gara Unico Europeo;
- 6) Istruzioni per la compilazione del DGUE.

LA DIRETTRICE AMMINISTRATIVA





ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

Prot. n. 9267 del 27/05/2018

INDAGINE DI MERCATO

ASP Città di Bologna intende sollecitare la presentazione di manifestazioni di interesse per l'individuazione di operatori economici da invitare a una procedura negoziata - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. - per l'affidamento del servizio assicurativo, con polizza tipo "all risks oggetti d'arte" del Patrimonio Artistico dell'ASP.

Il patrimonio artistico dell'ASP consiste in una notevole quantità di dipinti, libri antichi, arredi e oggetti d'arte vari.

Le coperture assicurative da prestare sono quelle previste dalla predetta "polizza tipo all risks", che verranno meglio specificate nel capitolato tecnico.


L'importo massimo stimato, ex art. 35 c.4 del D.Lgs.50/2016, comprensivo di eventuali opzioni, viene così calcolato:

Importo annuale imponibile a base d'asta €	Importo imponibile a base d'asta 2 anni e 6 mesi €	Importo imponibile per eventuale proroga di 2 anni €	Importo imponibile per eventuale proroga di 6 mesi €	Importo imponibile complessivo stimato comprensivo della proroga
36.000,00	90.000,00	72.000,00	18.000,00	180.000,00

Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sono previsti particolari rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'operatore economico, dunque non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.). Pertanto il relativo costo specifico per la sicurezza è pari a 0 (zero).

La durata del contratto oggetto dell'affidamento in parola è di due anni e sei mesi, con decorrenza della copertura assicurativa dalle ore 24 del 30.06.2018 (rateo al 31.12.2018) sino alle ore 24 del 31.12.2020, con facoltà per l'Ente di rinnovare il contratto alla scadenza per ulteriori due anni, alle medesime condizioni, e di prorogare ulteriormente il contratto medesimo per mesi sei, nelle more dell'espletamento delle procedure prescritte per l'individuazione del contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.

La procedura di affidamento verrà realizzata mediante richiesta di offerta sulla piattaforma del mercato elettronico della Regione Emilia Romagna Intercent - ER, a tutti gli operatori economici iscritti su tale piattaforma al CPV 66510000-8 "Servizi assicurativi". Si invitano pertanto gli operatori economici interessati che non fossero ancora iscritti alla predetta piattaforma ad effettuare l'iscrizione.



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

L'affidamento verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D. lgs. 50/2016.

Si invitano gli operatori economici interessati al presente invito a comunicare il proprio interesse, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: asp@pec.aspbologna.it, specificando ragione sociale, sede legale, sede operativa (se diversa), partita IVA e codice fiscale, indirizzo PEC e e-mail, entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Si precisa che la presente richiesta di manifestazione di interesse viene avviata a scopo meramente esplorativo e, pertanto, non vincola in alcun modo ASP nei confronti degli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'ASP la disponibilità ad essere invitati alla procedura in parola. ASP si riserva, altresì, la facoltà di non dare corso a tale procedura ovvero di sospendere, modificare, annullare/revocare il presente avviso per motivi di pubblico interesse.

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.lgs.196/2003 ss.mm.ii, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.


Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale di ASP CITTA' DI BOLOGNA alla pagina dedicata "Bandi e Gare".

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Responsabile del Servizio Gare, Appalti, Servizi e Forniture dell'ASP Città di Bologna, dott. ssa Giovanna Maria Piras, tel. 051-6201330.

Il responsabile unico del procedimento è il la Direttrice Amministrativa Dott. ssa Serenella Campana.

Il RUP

F. to Serenella Campana – Direttrice Amministrativa



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

PROCEDURA NEGOZIATA
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO DELL'ASP CITTA' DI
BOLOGNA
PER IL PERIODO DALL'1.7.2018 AL 31.12.2020
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO E DISCIPLINARE DI GARA

1) Procedura

L'ASP Città di Bologna intende affidare l'appalto in oggetto relativo al servizio assicurativo del proprio patrimonio artistico mediante procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett.b), del D.Lgs.50/2016, per il tramite della piattaforma regionale del mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni Intercent-ER, previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato sul sito istituzionale dell'Ente.

La gara è regolata dalle seguenti norme:

- dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e suoi provvedimenti attuativi;
- più in generale dalle norme sugli acquisti delle pubbliche amministrazioni;
- dalle presenti condizioni generali e dagli altri atti di gara.

La documentazione di gara comprende:

1. Avviso di indagine di mercato;
2. Condizioni generali e disciplinare di gara;
3. Capitolato tecnico;
4. Modulo offerta;
5. Schema di Documento di Gara Unico Europeo.
6. Istruzioni per la compilazione del DGUE.

2) Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio assicurativo (CPV 66510000-8) per la seguente polizza:

Lotto Unico	CIG
All risks Oggetti d'arte	

Gli importi sono comprensivi di ogni imposta od oneri fiscali inclusi; tutte le condizioni di garanzia sono contenute nel capitolato speciale tecnico. Il servizio dovrà essere svolto in conformità alla documentazione a base di gara ed in particolare in base alle disposizioni contenute nel Capitolato. Gli importi sopra definiti per il lotto unico costituiscono base d'asta, pertanto in sede di offerta economica gli stessi non potranno essere superati, pena esclusione dalla gara.

3. DURATA DELL'APPALTO

La durata del contratto oggetto del presente appalto è di anni 2 (due) con effetto dalle ore 24.00 del

30.06.2018 rateo al 31.12.2018, e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2021. E' prevista la facoltà per l'Ente di rinnovare il contratto per un periodo di anni 2.

In ogni caso la Compagnia aggiudicataria, qualora l'Amministrazione allo scadere del termine contrattuale non avesse ancora provveduto all'aggiudicazione per il successivo periodo, è tenuta alla prosecuzione del rapporto alle stesse condizioni contrattuali, per un periodo massimo di 6 mesi successivo alla scadenza del termine contrattuale, come previsto dall'art. 106 comma 11 del D.Lgs.50/2016.

4. IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo massimo stimato, ex art. 35 c.4 del D.Lgs.50/2016, comprensivo di eventuali opzioni, viene così calcolato:

Importo annuale imponibile a base d'asta €	Importo imponibile a base d'asta 2 anni e 6 mesi €	Importo imponibile per eventuale proroga di 2 anni €	Importo imponibile per eventuale proroga di 6 mesi €	Importo imponibile complessivo stimato comprensivo della proroga
36.000,00	90.000,00	72.000,00	18.000,00	180.000,00

Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sono previsti particolari rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'operatore economico, dunque non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.). Pertanto il relativo costo specifico per la sicurezza è pari a 0 (zero).

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La presentazione della manifestazione di interesse è riservata alle compagnie di assicurazione che abbiano legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l'offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del Codice, nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso e relativi allegati. Possono partecipare anche compagnie di assicurazione appartenenti ad altri stati membri dell'unione europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.) nel territorio dello stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione.

Sono ammesse le forme di partecipazione plurisoggettiva consentite dalla legge.

Ferma la copertura del 100% del rischio afferente il lotto Unico, e compatibilmente con le previsioni di legge vigenti, possono partecipare alla gara, gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici e le associazioni temporanee di cui all'art. 45 del Codice e precisamente:

- soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del citato Codice;
- soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 7 del 21 ottobre 2010), ad esclusione delle società di cui all'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248 ss.mm.ii.
- le imprese, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammessi a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzate dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e ss. mm. e ii. possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, nonché dall'art. 110 commi 3,4 e 5 del Codice, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Per la partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) si applica l'art. 47 del Codice la

soglia minima richiesta per soddisfare i requisiti di capacità economica - finanziaria e di capacità tecnica - professionale, deve essere posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate per le quali il consorzio concorre salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo per i quali il consorzio può utilizzare i requisiti dei soggetti suoi consorziati.

Per detti soggetti devono ricorrere tutte le condizioni di seguito indicate:

5.1 Requisiti generali:

Insussistenza delle cause di esclusione previste ex art. 80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

5.2 Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell'art. 83 comma 3 D.Lgs. 50/2016)

Gli Operatori Economici, se cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza) in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;

Le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui gli operatori economici intendano partecipare (per le imprese aventi sede legale in Italia);

Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'inizio delle attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento in Italia) per il tramite della propria sede secondaria in Italia, oppure autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libera prestazione di servizio in Italia nonché di aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma ed all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

5.3 Capacità economica e finanziaria (ai sensi dell'art. 83 comma 4 D.Lgs. 50/2016)

Gli operatori economici devono aver effettuato una raccolta totale dei premi assicurativi nel ramo danni (inclusa RCA), non inferiore ad euro 30.000.000,00 da intendersi quale sommatoria nell'ultimo triennio (il periodo relativo agli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento della data di pubblicazione del presente avviso).

5.4 Capacità tecniche e professionali (ai sensi dell'art. 83 D.Lgs. 50/2016)

Gli operatori economici devono aver stipulato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari privati, almeno n.3 (tre) servizi assicurativi nel ramo oggetto della presente procedura.

A pena di esclusione, in caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti dichiarati devono essere posseduti:

- a) requisiti generali: ciascun soggetto deve esserne in possesso;
- b) requisiti di idoneità professionale: ciascun soggetto deve esserne in possesso;
- c) requisiti di capacità economica e finanziaria: Nel caso di raggruppamento temporaneo/associazione temporanea/consorzi ex art. 48 del D.lgs. 50/2016, possono essere cumulativamente dimostrati; nel caso di coassicurazione, ciascun soggetto deve esserne in possesso;
- d) requisiti e capacità tecnica e professionale: devono essere in capo alla

capogruppo/Delegataria/Mandataria.

È ammessa la coassicurazione ai sensi dell'art.1911 c.c.

Relativamente ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale è ammesso, altresì, l'avvalimento alle condizioni di cui all'art.89 D. Lgs. 50/2016.

6. Offerte

Per partecipare alla gara le ditte interessate devono far pervenire alla scrivente ASP, esclusivamente per il tramite della piattaforma regionale del mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni Intercent-ER, la propria offerta, come verrà indicato nella piattaforma stessa e secondo le disposizioni degli atti di gara.

Ai sensi dell'art. 85, comma 1, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a partire dal 18 aprile 2018 il DGUE dovrà essere compilato esclusivamente in forma elettronica.

A tal fine i concorrenti dovranno compilare il DGUE attraverso il link <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it> e, al termine dell'operazione, stampare l'intero documento compilato, sottoscriverlo anche in forma digitale (con firma del legale rappresentante) e caricarlo nella procedura informatica Intercent-ER, accludendo copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

A mero scopo esemplificativo, viene fornito uno Schema di DGUE e le istruzioni per la sua compilazione a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (v. atti di gara).

7. Aggiudicazione

Sono Ammesse offerte solo in ribasso. L'aggiudicazione verrà disposta secondo il criterio del prezzo più basso, in esito alle eventuali verifiche/valutazioni di congruità dell'offerta, qualora necessarie. Dette valutazioni/verifiche verranno effettuate dal RUP con il supporto dei propri uffici.

ASP non è vincolata né obbligata a dar corso all'aggiudicazione, riservandosi la facoltà di non procedere ad essa per motivi di interesse pubblico.

8. Pagamenti

I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura. Nel caso di indicazione da parte del fornitore di conto corrente intrattenuto presso Istituti di credito diversi dalla Tesoreria dell'Amministrazione (attualmente Unicredit s.p.a.), ogni pagamento sarà assoggettato alla commissione bancaria di € 3,00, a carico del fornitore.

9. Risoluzione delle Controversie e Foro competente

La risoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.

È comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie di competenza di quest'ultimo, secondo quanto previsto dal codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010).

10. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

In applicazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari generati da pagamenti della Pubblica Amministrazione, prevista dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., i rapporti contrattuali di cui al presente appalto devono rispettare le clausole sulla tracciabilità di cui al comma 2 dell'art. 6 della Legge n. 217 del 17 dicembre 2010.

Le imprese aggiudicatrici danno atto che fanno parte integrante del contratto di fornitura le seguenti clausole:

– la ditta fornitrice dichiara di essere informata in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti;

– la ditta fornitrice dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto;

– la ditta fornitrice si impegna a dare immediata comunicazione all'ASP Città di Bologna ed alla Prefettura UTG di Bologna della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 7 della prefata legge, le imprese aggiudicatrici sono tenute a comunicare ad ASP, almeno sette giorni antecedenti dalla loro prima utilizzazione:

- gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato per i pagamenti attinenti il contratto di fornitura;
- le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto;
- il listino prezzi corrente e completo, con specificazione delle tariffe applicate per le singole tipologie di prestazione nonché, eventualmente, per la varie fasce orarie;

avendo altresì cura di comunicare ogni eventuale modifica dei dati trasmessi.

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della presente procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla stazione appaltante a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore Generale.

12. RINVIO ALLA LEGISLAZIONE STATALE O REGIONALE

Per tutto quanto non è contemplato nel presente capitolato, le parti richiamano espressamente la normativa vigente in materia e tutti gli atti/documenti di gara indicati in epigrafe.

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell' art 31 del D. Lgs. 50/2016, la Responsabile Unica del Procedimento è la Direttrice Amministrativa di ASP Città di Bologna Dott.ssa Serenella Campana.

Bologna, 16 marzo 2018

La Responsabile Unica del Procedimento
F.to Dott.ssa Serenella Campana

Allegati:

- a) Capitolato tecnico;
- b) Modulo offerta;
- c) Schema di Documento di Gara Unico Europeo.
- d) Istruzioni per la compilazione del DGUE.

Per accettazione l'offerente

Per accettazione specifica, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., delle seguenti clausole 1) Procedura, 6) Offerte, 7) Aggiudicazione, 8) Pagamenti, 9) Foro competente.

L'offerente

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
ALL RISKS OPERE D'ARTE**

La presente polizza è stipulata tra

ASP CITTA' DI BOLOGNA
Sede Legale: VIA MARSALA 7 – 40126 BOLOGNA
Sede Amm.va: VIALE ROMA N. 21 - 40139 BOLOGNA
C.F. 03337111201
CODICE CIG

e

Società Assicuratrice
Agenzia di
.
.

Durata del contratto

Dalle ore 24:00 del :	30.06.2018
Con rateo alle ore 24:00 del	31.12.2018
Alle ore 24:00 del :	31.12.2020

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	31.12
-------------------------------	--------------

DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione	il contratto di assicurazione
Polizza	il documento che prova l'assicurazione
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione, indicato nel frontespizio di polizza
Assicurato	il soggetto, fisico o giuridico, il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Società/Impresa/Compagnia	l'impresa assicuratrice e le eventuali coassicuratrici
Broker	AON Spa incaricata dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto.
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Franchigia	importo stabilito contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile
Scoperto	parte dell'ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato, espressa in misura percentuale sul danno liquidabile
Valore commerciale	il prezzo che correntemente l'oggetto/l'opera ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte e dell'antiquariato
Stima accettata	il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo fra le Parti
Valore dichiarato	il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinis
Deprezzamento	la diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro
Terrorismo e/o sabotaggio	per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi; per atto di sabotaggio, anche organizzato, si intende qualsiasi atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili le cose assicurate al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività
Beni bibliografici	a titolo esemplificativo e non limitativo libri, riviste, documenti, manoscritti e a stampa, opuscoli, rarità bibliografiche, raccolte, manuali, documenti, cartografie, incisioni, fotografie, spartiti musicali, carteggi (di ogni epoca e data), supporti scrittori in pergamena e in carta, su microfilm o in formato digitale, codici e materiale cartaceo in genere, destinato allo svolgimento delle attività proprie dell'Assicurato, compreso tutto quanto in genere di pertinenza delle biblioteche
Beni Museografici ed Opere d'Arte	tutto quanto reperibile e non in specifici cataloghi quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, quadri, cornici, dipinti, pitture, disegni, stampe, affreschi, mosaici, arazzi, statue, sculture, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere nessuna esclusa (ad esempio di monete, miniature, ecc.), medaglie, dischi, mobilio antico, candelieri, alari, materiale bellico

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi beni e garanzie oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di Legge (art. 1910 C.C.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art.3 - Durata del contratto – rinnovo - proroga

La presente Polizza ha durata indicata nel frontespizio; al termine la Polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

E' facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente Assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione per un periodo di sei mesi.

La Società s'impegna a prorogare l'Assicurazione, per il periodo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di Premio verrà corrisposto entro 90 (novanta) giorni dall'inizio della proroga.

E' comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione al termine di ogni anno, mediante comunicazione da inviare tramite Raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata) da inviarsi in firma digitale almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza annuale.

Ai sensi dell'art. 35 e dell'Art. 106 del D.Lgs 50/2016 ss.mm. e ii., l'Ente Contraente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un ulteriore biennio, previa adozione di apposito atto. La Società si riserva di accettare o meno il rinnovo alle medesime condizioni normative ed economiche.

L'Amministrazione, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza anche se il pagamento del primo Premio potrà essere effettuato dal Contraente entro 90 (novanta) giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga il Premio o la rata di Premio successiva entro tali termini, l'Assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per il pagamento del Premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;

- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente Polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata

Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di Premio potranno essere pagate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Resta inteso che l'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.

Art.5- Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.6- Forma delle comunicazioni delle Parti

Tutte le comunicazioni alle quali le Parti sono tenute devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, e-mail o simili, PEC in firma digitale) indirizzata all'una o all'altra Parte anche tramite il Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 7- Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.8- Foro competente

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010 e ss.mm.ii., nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono.

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l'Assicurato.

Art.9- Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.10- Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 11 – Obblighi in caso di sinistro – Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 del C.C.
- b) darne avviso alla Società anche per il tramite della AON S.p.A., non appena possibile e comunque non oltre 30 giorni da quando l'ufficio preposto alla gestione delle polizze assicurative dell'Ente Contraente ne è venuto a conoscenza scritta.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

L'Assicurato deve altresì:

- c) presentare, qualora tenuto a norma di legge o se richiesto dalla Società, dichiarazione scritta all' Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa e l'entità presunta del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali del danno, senza avere per questo diritto a rimborso delle spese conseguenti alla conservazione; la Società e la Contraente in qualsiasi momento potranno comunque concordare un limite temporale per la conservazione delle tracce e dei residui del sinistro, se questi fossero d'intralcio all'attività della Contraente stessa;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione - in caso di contestazione - i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

E' fatto espresso esonero all'Assicurato dal presentare lo stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del sinistro e del rispettivo valore.

Art. 12 – Clausola Broker

Alla Società Aon S.p.a è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente Polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa, come pure ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente/Assicurato. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

La remunerazione del broker è a carico della società nella misura del 12% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso broker, alla società. Resta inteso tra le Parti che ad AON SpA, società aggiudicataria dalla gara broker indetta dal contraente è affidata la gestione e l'esecuzione della presente polizza.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss.mm.ii., il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato

Art.13- Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla AON S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del

Contraente e degli Assicurati dalla AON Intermediazioni Assicurative S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposita tabella della Sezione 6 alla presente Polizza

Art.14 Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente per territorio, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 16 – Trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento Europeo Privacy (679/2016) e ss.mm.ii. le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art.17 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art.18 - Titorietà dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art.19 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società o l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, con cadenza semestrale al 31/12 ed al 30/06 di ciascuna annualità, si impegna a fornire al Contraente per il tramite del Broker dei tabulati contenenti i dati relativi all'andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico (excel) editabile dal Contraente.

Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:

- numerazione attribuita alla pratica
- data di accadimento,
- stato di gestione del sinistro (aperto / riservato / liquidato / senza seguito)
- importo liquidato o posto a riserva
- sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Si precisa in proposito che:

- i predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30gg da ciascuna delle date sopra indicate, anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker;
- in previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;
- l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

Art.20 - Contiguità e vicinanze pericolose

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di mt. 20 dai fabbricati assicurati contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

SEZIONE 2 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

Art. 2.1 – Oggetto dell'assicurazione

Si assicurano opere d'arte, beni bibliografici e museografici, così come definito in polizza (enti di seguito convenzionalmente denominati Opere), ex artt.10 e 101 di cui al vigente "Codice dei beni culturali e del paesaggio", D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii., inclusi gli arredi dei musei, per opere conservate all'interno di qualsiasi edificio dell'Ente, uffici ed aziende a partecipazione dell'Ente, comprese opere conservate presso i Musei e Mostre permanenti.

La Società si obbliga ad indennizzare il Contraente e/o l'Assicurato per tutti i danni materiali, diretti e/o consequenziali, da qualsiasi causa originati - salvo quanto disposto dal seguente art. 2.3) "Esclusioni" - subiti dalle opere assicurate, ovunque ubicate (salvo quanto diversamente specificato), anche presso terzi, di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo dal Contraente Assicurato o per i quali abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi.

Sono altresì assicurati, in deroga all'art. 1912 C.C., i danni causati e/o verificatisi in occasione/conseguenza di terremoto, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

Art. 2.2 – Casi di furto, rapina, scippo

La garanzia comprende i casi di furto, tentativo di furto e rapina, scippo, anche se iniziati dall'esterno, purché, nel caso di furto consumato o tentato, l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a). Sono parificati ai danni del furto i guasti alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli.

Sono coperti inoltre i danni cagionati ai locali o agli infissi o a quant'altro di analogo in occasione di furto o di tentato furto fino alla concorrenza di Euro 15.000,00 per sinistro.

Art. 2.3 – Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni causati dalla continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell'aria, radiazioni luminose, purché non causati da variazione di temperatura o di umidità derivanti da rotture degli impianti idraulici e/o di riscaldamento e/o di condizionamento;
- b) i danni causati da stato di conservazione dell'oggetto assicurato, usura, progressivo deterioramento dell'oggetto assicurato, ruggine, nonché corrosione od ossidazione intrinseca dell'oggetto;
- c) i danni causati da tarli, tarme o altri insetti;
- d) i danni aventi la loro diretta origine da un'operazione di restauro, anche se di semplice pulitura, scrostatura, verniciatura, manutenzione in genere, riparazione o rimessa a nuovo effettuata da personale non specializzato o con mezzi e metodologie non idonee; restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati;
- e) i danni a meccanismi, apparati elettrici ed elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;
- f) i danni determinati od agevolati con dolo dall'Assicurato o dal Contraente;
- g) causati o conseguenti a estorsioni o truffe;

- h) gli ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere rilevati anche in sede di inventario;
- i) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;
- j) verificatisi in occasione di contaminazione radioattiva, da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazioni artificiale di particelle atomiche;
- k) causati da qualsiasi arma chimica, biologica, biochimica o elettromagnetica.
- l) subiti dagli oggetti per effetto della loro esposizione alle radiazioni ottiche e termiche della luce, sia naturale che artificiale, impiegata per l'illuminazione degli oggetti stessi.
- m) causati a beni assicurati quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, libri e volumi in genere, manoscritti, albi, incunaboli, registri, raccoglitori da mancanza di pagine, fatta eccezione dei beni per i quali esista apposita dichiarazione rilasciata dall'Ente o da terzo professionista di comprovata esperienza attestante l'integrità degli stessi oppure qualora esista elenco dettagliato delle pagine già mancanti all'atto della sottoscrizione del rischio.

Art. 2.4 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta da una delle parti:

- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.

Art. 2.5 – Mandato dei Periti liquidatori

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 12 della presente Sezione;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore degli oggetti assicurati illesi, perduti, distrutti, danneggiati;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali;

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Tali risultati obbligano le parti, rinunciando queste fino da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 2.6 – Determinazione dell'indennizzo

In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, corrisponde il più favorevole indennizzo tra quanto segue:

- la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
- il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento dell'opera assicurata nella percentuale massima del 100%.

Se l'assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.

In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme la Società è tenuta ad indennizzare il valore intrinseco dell'oggetto sinistrato (o di parte di esso) tenendo conto però, secondo quanto affermato dai Periti, del valore più elevato dell'oggetto stesso derivante dalla sua qualità di parte di un insieme, nonché l'eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme da determinare applicando i criteri di cui sopra.

Art. 2.7 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 3 lettera f), g).

Art. 2.8 - Inalienabilità delle opere dello Stato

Fermo quanto indicato all'Art.2.4) che precede, qualora a seguito di sinistro la Compagnia abbia indennizzato l'opera danneggiata per il Suo intero valore, se tale opera è di proprietà pubblica e soggetta quindi alla condizione di inalienabilità, gli eventuali residui resteranno comunque di proprietà dell'Assicurato.

Art. 2.9 – Recupero degli oggetti/opere di cui alla denuncia di sinistro

Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l'avente titolo all'indennizzo deve darne avviso alla Società. Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza, salvo il caso in cui sia applicabile il principio normativo di inalienabilità per i beni di proprietà di soggetto pubblico o di diritto pubblico.. La Società consentirà all'avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell'avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Qualora le opere oggetto di recupero risultino danneggiate l'avente titolo avrà diritto di riacquistare il bene riconoscendo all'Assicuratore il valore commerciale dello stesso bene nello stato in cui si trova al momento del recupero, o se restaurabile, dopo avere effettuato l'intervento di restauro.

Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell'avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l'obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

Art. 2.10– Limiti spaziali e temporali

L'assicurazione si intende prestata oltre che per la giacenza nei locali indicati nella presente Sezione, anche per le eventuali movimentazioni delle opere e/o spostamenti all'interno dei locali stessi e/o tra un luogo e l'altro di quelli indicati in polizza, nonché, previa notifica alla Società, nelle nuove sedi permanenti. La garanzia viene altresì estesa ai trasporti fra le sedi indicate in polizza. Solo in tal caso dovranno essere adottate le seguenti misure:

- fino ad € 500.000,00: obbligo di un autista a bordo con telefono cellulare e sorveglianza ininterrotta durante eventuali soste;

- da € 500.001,00 ad € 1.500.000,00: obbligo di due autisti a bordo dell'autocarro muniti di telefono cellulare e sorveglianza ininterrotta durante eventuali soste;
- da € 1.500.001,00 ad € 5.000.000,00: obbligo di due autisti a bordo dell'autocarro muniti di cellulare e scorta armata.

La presente estensione di garanzia è operante a patto che i trasporti e l'imballo siano effettuati da operatori specializzati.

La Società rinuncia altresì a rivalersi, salvo nel caso di dolo, nei confronti dei trasportatori che effettueranno i trasporti descritti nel presente articolo, a condizione che gli stessi siano specializzati in trasporto di oggetti d'arte.

Art. 2.11– Esenzione imposte

Qualora i beni assicurati con la presente polizza siano di proprietà di persone ed enti residenti in Italia e quindi soggetti alla disciplina del D.L. n 490 del 29/10/1999. D.L. N.42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii. sono da ritenersi esenti da imposte ai sensi della legge n° 53 del 28/2/1983 e ss.mm.ii..

Art. 2.12– Onorari dei periti e/o consulenti

A parziale deroga dell'art 2.4 la Società rimborserà le spese e gli onorari di competenza del Perito e/o consulenti che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite massimo di € 50.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo.

Art. 2.13 – Stima Accettata

La stima accettata con la presente polizza è pari alla somma dei valori risultanti dai beni indicati nell'allegato elenco oggetto di stima.

Resto convenuto che la Società in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, procederà all'integrale risarcimento/indennizzo del danno in base alle condizioni tutte della presente polizza, dando per scontata la corrispondenza del capitale assicurato al valore effettivo dei beni e quindi senza accertare la preesistenza e senza l'applicazione dell'art. 1907 c.c..

Art. 2.14 – Opere acquisite durante il periodo di copertura – Regolazione del premio

Nel caso di acquisizione, a qualsiasi titolo, da parte del contraente /assicurato di nuove opere, durante il periodo di efficacia della presente copertura, la società si impegna ad assumere automaticamente il rischio relativo a tali nuovi oggetti entro il limite di somma assicurata corrispondente al 10% del valore degli oggetti già assicurati.

Qualora il valore complessivo delle opere di nuova acquisizione eccedesse detta percentuale, il Contraente/Assicurato dovrà inviare specifica comunicazione alla Società, la quale si obbliga a mantenere il rischio in copertura comunicando il relativo premio da corrispondere, che verrà versato nei termini di cui all'Art. Pagamento del premio.

Il contraente assicurato si impegna a comunicare entro i 120gg. successivi al termine di ogni annualità assicurativa l'elenco delle opere dismesse/acquisite con il relativo valore.

Se la comunicazione sarà corredata di relativa stima tali opere beneficeranno della clausola di stima, in caso contrario sarà operante la clausola di valore dichiarato.

La Società provvederà alla regolazione del Premio sia per le opere acquisite nel periodo pregresso di riferimento per le quali le garanzie di Polizza sono state automaticamente estese, sia per le opere oggetto della specifica comunicazione di cui sopra, sia per le opere oggetto di alienazione/dismissione.

La Società sarà tenuta ad emettere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione:

- appendice di aggiornamento dei valori e di adeguamento del Premio;
- appendice di regolazione del Premio relativa all'annualità trascorsa conteggiata al 50%.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate/rimborsate entro 90 giorni dal giorno di ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione correttamente emessa dalla Società.

Art. 2.15 - Dolo e/o Colpa Grave

Sono comprese nell'assicurazione le perdite ed i danni determinati o agevolati con:

- a) colpa grave del contraente e/o assicurato, dei vettori e/o imballatori, installatori e depositari;
- b) dolo e/o colpa dei dipendenti o rappresentanti del contraente e/o assicurato, degli organizzatori della mostra e/o esposizione nonché dei dipendenti delle strutture espositive utilizzate e di persone incaricate della sorveglianza dei locali.

Art. 2.16 - Variazioni Climatiche

A parziale deroga dell'Art.2.3 "Esclusioni" lettera a) della presente Sezione, la garanzia comprende i danni derivanti da brusche variazioni climatiche purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e/o condizionamento e/o atte alla corretta umidificazione dell'aria.

Art. 2.17 Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia alla rivalsa nei confronti di:

- Contraete e/o suoi dipendenti, amministratori;
- trasportatori e/o spedizionieri: purché specializzati nel settore Arte;
- imballatori: purché specializzati nel settore Arte;

a condizione che l'Assicurato stesso non eserciti tale facoltà. Per i vettori e/o spedizionieri la rinuncia alla rivalsa è solo per la parte di danno eccedente la loro responsabilità legale.

SEZIONE 3 – GARANZIA GIACENZA (SEMPRE OPERANTE)

Garanzia sempre operante

L'assicurazione vale esclusivamente per la giacenza dei beni assicurati nelle ubicazioni specificate in polizza, siano esse uffici, musei, gallerie d'arte, ecc. L'assicurazione vale anche per i trasporti e/o spostamenti e/o movimentazioni dei beni assicurati nei termini di cui all'Art.2.10).

Art.3.1 - Condizioni per l'efficacia della garanzia giacenza. Gestione dei sistemi di sicurezza Garanzia valida per opere esposte nei Musei, Gallerie d'arte o altre sedi espositive ad essi equiparabili

La garanzia di cui alla presente Sezione è subordinata alla condizione che:

- a) non sia permesso ai visitatori di usare, spostare, toccare, maneggiare le opere. Sono ammissibili tali operazioni effettuate esclusivamente nell'ambito dei locali indicati in polizza dal personale incaricato dall'Assicurato per l'ordinaria pulizia degli oggetti stessi e relativi contenitori, per l'esame ed il riordino delle opere esposte, per l'allestimento, disallestimento e manutenzione, purché tali operazioni siano espletate con la massima precisione. Per quanto attiene oggetti assicurati per i quali ne sia prevista la consultazione, manipolazione, movimentazione e/o visione quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, libri e volumi in genere, manoscritti, trattati, registri, manuali, codici e stampe, la predetta prescrizione s'intende derogata purché la consultazione, manipolazione, movimentazione e/o visione avvenga:
 - nell'ambito dei locali identificati nella scheda di polizza "Descrizione ubicazioni dei beni assicurati",
 - nel rispetto delle norme di sicurezza e conservazione per la consultazione, movimentazione, manipolazione e visione previste dal regolamento di accesso ai predetti locali.
- b) siano in atto tutte le protezioni notificate agli Assicuratori ed indicate nella descrizione dell'ubicazione dei beni assicurati di cui al presente contratto;
- c) nelle ore di apertura al pubblico sia presente un servizio di sorveglianza;
- d) siano predisposte adeguate misure di prevenzione atte ad evitare qualsiasi contatto con i visitatori e le opere esposte;
- e) nelle ore di chiusura al pubblico sia attivato l'impianto antintrusione indicato nella descrizione dell'ubicazione dei beni assicurati di cui al presente contratto, oppure sia attivato servizio di sorveglianza armato;
- f) i mezzi di protezione e prevenzione siano mantenuti in perfetto stato di funzionalità ed efficienza;
- g) gli oggetti di piccole dimensioni e/o in metallo prezioso (oro, argento, bronzo, rame ecc.) siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorate a pareti e basamenti

In deroga a quanto indicato ai punti b)c)e)f) i danni e/o le perdite di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di prevenzione e/o protezione e/o chiusura sopra indicati, o se nell'orario di apertura al pubblico non sia stata attivata la sorveglianza, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura, verranno indennizzati con l'applicazione di uno scoperto del 20% sull'importo del danno.

Tale scoperto è valido ed operante anche per tutte le opere locate in ubicazioni dell'Assicurato diverse da quelle indicate all'Art. 3.1).

Art. 3.2 - Furto commesso dai dipendenti

La garanzia furto di cui alla Sezione 2 alla clausola "Oggetto dell'Assicurazione" delle Condizioni Generali di assicurazione è prestata anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali;
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali;

Art. 3.3 Furto con destrezza

La garanzia è estesa al furto con destrezza nell'interno dei locali commesso durante l'orario di esposizione al pubblico purché denunciato entro le 48 ore immediatamente successive alla constatazione all'evento stesso.

Art. 3.4 Rottura accidentale di oggetti fragili

La garanzia comprende la rottura di oggetti fragili purché gli stessi siano custoditi in teche chiuse o vetrine. Tale garanzia comprende altresì, le rotture accidentali avvenute durante il maneggio effettuato esclusivamente nell'ambito dei locali indicati in polizza per:

- > l'ordinaria pulizia degli oggetti stessi e/o dei relativi contenitori;
- > l'esame od il riordino della collezione;
- > durante le operazioni di trasloco o ristrutturazione dei locali.

La garanzia cessa se l'assicurato usa gli oggetti per scopo diverso da quello di collezione e semplice esposizione.

Art. 3.5 Estorsione

A parziale deroga dell'Art. Sezione 2.3) "Esclusioni" alla lettera g), l'assicurazione è estesa all'estorsione, intendendosi per tale il costringere la persona mediante violenza o minaccia a consegnare lei stessa gli oggetti assicurati.

Art. 3.6 Giacenza e trasporto verso restauratori

Sono compresi in garanzia, senza premio aggiuntivo, i trasporti fino ad un limite di risarcimento di € 50.000,00 per singolo viaggio, per restauro degli oggetti assicurati, in ambito regionale, e sempreché l'imbalsaggio sia effettuato a regola d'arte ed adeguato alla natura delle opere; i trasporti devono essere effettuati da almeno due persone munite di telefoni cellulari e con automezzi costantemente ed ininterrottamente sorvegliati.

I suddetti oggetti s'intendono altresì assicurati temporaneamente in giacenza presso qualsiasi laboratorio di restauro a condizione che i mezzi di protezione dei locali, ove gli stessi sono in restauro, siano costituiti da robusti serramenti pieni chiusi da validi congegni a porte e robuste ante od inferriate fisse a protezione di finestre od altre aperture trovantisi ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili dall'esterno e che sia funzionante ed attivato impianto di allarme antintrusione collegato a centrale di controllo o istituto di vigilanza privato.

Le garanzie sono valide a condizione che vengano segnalate anticipatamente alla Compagnia.

Per importi superiori si farà riferimento alle condizioni normo/economiche indicate alle Sezioni 4) e 5).

Art. 3.7 Esclusione per opere all'aperto

Per le opere d'arte collocate all'aperto, all'esterno dei locali, s'intendono esclusi dalla garanzia gli atti vandalici, le rigature, le ossidazioni ed imbrattamenti in genere e i danni da furto; inoltre in caso e/o in previsione di eventi non altrimenti esclusi, a causa dei quali sia immaginabile che un danno possa derivare alle opere, è fatto obbligo al Contraente di porre in essere le ragionevoli misure di salvaguardia dell'integrità delle opere stesse.

Art. 3.8 Somma Assicurata e Calcolo del premio

La somma assicurata ed il premio sono di seguito esposti:

Somma assicurata complessiva sulla base di "stima accettata"	Tasso annuo imponibile pro-mille	Premio annuo imponibile
€ 13.416.485,00		

Art. 3.9 Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente sui moduli a stampa forniti dalle Società assicuratrici valgono solo quale presa d'atto dei premi e della ripartizione dei rischi tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

SEZIONE 4 – GARANZIA TRASPORTO BENI DI PROPRIETA' DELL'ENTE CONTRAENTE

Garanzia attiva solo se espressamente richiesta dal Contraente

E' facoltà del Contraente richiedere l'estensione della garanzia durante il trasporto delle opere. La garanzia, per le opere che di volta in volta verranno segnalate, inizia dal momento in cui gli oggetti stessi vengono rimossi dal loro luogo di origine per essere ivi imballati ed intraprendere il relativo trasporto. L'assicurazione prosegue durante tutto il trasporto (comprese le eventuali giacenze temporanee di transito). L'assicurazione cessa quando gli oggetti vengono disimballati e collocati nel luogo loro destinato. La garanzia s'intende convenuta sulla base di "stima accettata".

Art. 4.1 Condizioni per l'efficacia della garanzia trasporto

La garanzia è prestata a condizione che:

- a) tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, siano effettuate a regola d'arte da personale specializzato o da personale di fiducia del Contraente/Assicurato;
- b) che l'imballaggio sia di tipo professionale adeguato alla natura delle opere in relazione al tipo di trasporto effettuato;
- c) nei trasporti su strada le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico senza finestre interamente metalliche o di materie plastiche rigide, escluse comunque le strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura; i veicoli devono essere costantemente ed ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste;
- d) nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati vagoni chiusi costantemente vigilati;
- e) sono esclusi i viaggi a mezzo nave, con la sola eccezione degli oggetti imballati in casse climatizzate

Art. 4.2 Esclusione danni da vizio, difetto, insufficienza di imballaggio

Sono esclusi i danni dovuti a difetto, vizio od insufficienza di imballaggio, ovvero tutto quanto non conforme alla così detta regola d'arte prevista per l'imballaggio e specifica per ogni tipologia di bene. Sono tuttavia assicurati i danni causati da vizi occulti dei materiali impiegati per l'imballaggio, ferma la facoltà di regresso della Società verso il fornitore dei materiali.

Art. 4.3 Rottura oggetti fragili

La garanzia è estesa alla rottura accidentale degli oggetti fragili a condizione che vengano imballati in casse, maneggiati e caricati in maniera professionale e tenendo conto della loro specifica natura.

Art. 4.5 Calcolo e pagamento del premio

Il premio per singola tratta, sarà calcolato applicando alle somme assicurate i seguenti tassi lordi in base a:

Luogo	Autocarro/Autovettura	Aereo/Nave
Italia	0,01% a tratta	//
Europa	0,015% a tratta	//
Tutto il Mondo	//	0,035% a tratta

La presente garanzia è prestata con un premio minimo lordo di € 100,00 per singola attivazione.

Il premi relativi a tale garanzia saranno pagati dalla Contraente in sede di regolazione premio al termine di ogni annualità assicurativa secondo quanto disposto dal corrispondente articolo "Pagamento del premio" delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

SEZIONE 5 – GARANZIA “CHiodo A CHIODO”

Garanzia attiva solo se espressamente richiesta dalla contraente tramite apposita scheda allegata alla presente polizza

E' facoltà del Contraente richiedere la copertura assicurativa di dipinti, sculture, mobili, libri antichi, argenti, oggetti di antiquariato, reperti archeologici e strumenti musicali, esclusi gioielli, oggetti in metallo prezioso (oro e platino), pietre dure, pietre preziose e tappeti salvo che si tratti di oggetti archeologici o di importanza storica ed artistica - anche di proprietà di terzi - presso:

- Esposizioni e mostre, organizzate dal Contraente o da terzi per conto del Contraente;
- Sale o luoghi per concerti nel caso trattasi di strumenti musicali

La garanzia di cui alla presente sezione viene prestata per gli oggetti descritti negli elenchi che di volta in volta, il Contraente invia alla Società ed inizia dal momento in cui gli oggetti stessi vengono rimossi dal loro luogo di origine per essere ivi imballati ed intraprendere il relativo trasporto. L'assicurazione prosegue durante i viaggi e le giacenze presso luoghi indicati nelle singole comunicazioni, comprese le esposizioni al pubblico. L'assicurazione cessa quando gli oggetti, compiuto l'ultimo viaggio, vengono disimballati e collocati nel luogo loro destinato.

Sono pertanto compresi i danni occorsi durante le operazioni di imballaggio e disimballaggio.

Art. 5.1 Somme assicurate

La garanzia, convenuta su base di valore dichiarato per beni di proprietà di terzi soggetti privati, per i beni di proprietà dell'Ente e per i beni di terzi soggetti pubblici su base di stima accettata, decorre dalla data della richiesta di copertura effettuata dal Contraente, per somme assicurate non superiori ad € 500.000,00= per singola ubicazione e/o trasporto per esposizioni e giacenze presso sedi museali, esposizioni e mostre organizzate dal Contraente o da terzi per conto del Contraente, sale o luoghi per concerti, nel caso trattasi di strumenti musicali, nell'ambito del territorio italiano e dei Paesi dell'Unione Europea.

Per valori superiori o per altri luoghi o Paesi, la garanzia decorre dopo la conferma scritta della Società.

E' facoltà dell'Ente richiedere alla Società l'emissione di certificati di assicurazione attestanti termini e condizioni della copertura assicurativa.

Art. 5.2 Condizioni per l'efficacia della garanzia giacenza. Gestione dei sistemi di sicurezza

La garanzia di cui alla presente sezione è subordinata alla condizione che

- a) non sia permesso ai visitatori di usare, spostare, toccare, maneggiare le opere. Sono ammissibili tali operazioni effettuate esclusivamente nell'ambito dei locali indicati in polizza dal personale incaricato dall'Assicurato per l'ordinaria pulizia degli oggetti stessi e relativi contenitori, per l'esame ed il riordino delle opere esposte, per l'allestimento, disallestimento e manutenzione, purché tali operazioni siano espletate con la massima precisione
- b) siano in atto tutte le protezioni notificate agli Assicuratori ed indicate nella scheda di attivazione della copertura da “chiodo a chiodo”;
- c) che nelle ore di apertura al pubblico sia presente un servizio di sorveglianza;
- d) siano predisposte adeguate misure di prevenzione atte ad evitare qualsiasi contatto con i visitatori e le opere esposte
- e) che nelle ore di chiusura al pubblico sia attivato l'impianto antintrusione indicato nella scheda di attivazione della presente copertura da “chiodo a chiodo”, oppure sia attivato servizio di sorveglianza armato;
- f) che i mezzi di protezione e prevenzione siano mantenuti in perfetto stato di funzionalità ed efficienza
- g) gli oggetti di piccole dimensioni e/o in metallo prezioso (oro, argento, bronzo, rame ecc.) siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorate a pareti e basamenti

Art. 5.3 Condizioni della garanzia.

La garanzia è prestata nelle modalità previste – nessuna esclusa - dalla sezione "Garanzia Giacenza" e dalla sezione "Garanzia Trasporti".

Art. 5.4 Calcolo del premio

Il premio relativo ad ogni singola garanzia temporanea sarà riferito alla sotto indicata classificazione degli oggetti esposti:

- Classe A: Dipinti o disegni realizzati con tecniche tradizionali
- Classe B: sculture non fragili, mobili, libri antichi, strumenti musicali e reperti archeologici, esclusi gioielli (oro e platino), pietre dure e preziose, tappeti
- Classe C: oggetti fragili /vetro, porcellana, terracotta, gesso ecc.), gioielli, oggetti in metallo prezioso (oro e platino) pietre dure e preziose, tappeti che siano oggetti archeologici o di importanza storica ed artistica

Giacenza

Il premio di ogni singola applicazione sarà calcolato applicando quindi alla somma assicurata "per ogni mese o frazione di mese" i tassi lordi sotto indicati. In caso di esposizioni/mostre che riguardino più Classi di oggetti, resta inteso che verrà applicato il tasso relativo alla Classe di opere che hanno il valore da assicurare più elevato:

Tasso per singola applicazione	CLASSE A	CLASSE B	CLASSE C
Tutto il Mondo	0,10‰	0,12‰	0,20‰

Trasporto

Il premio per singola tratta, sarà calcolato applicando alle somme assicurate i seguenti tassi lordi in base a:

Luogo	Autocarro/Autovettura	Aereo/Nave
Italia	0,01% a tratta	//
Europa	0,015% a tratta	//
Tutto il Mondo	//	0,035% a tratta

L'attivazione di ogni singola copertura (giacenza e trasporto) sarà soggetta ad un premio minimo lordo di € 100,00 Il premio relativo all'attivazione sarà pagato dal Contraente o Assicurato nei termini di pagamento del premio di cui alle "Norme che regolano il contratto in generale", che decorreranno dalla data di ricevimento del documento correttamente emesso dalla Società.

La Compagnia si impegna a garantire la copertura assicurativa anche qualora venga richiesta l'attivazione della sola giacenza, fermo l'obbligo da parte del Contraente o Assicurato di fornire un Condition Report, se richiesto.

Allegato 1) - Attivazione della Copertura per "Trasporti - Giacenze – Chiodo a Chiodo per Mostre ed Esposizioni Temporanee"

NOME DELL'ESPOSIZIONE									
LUOGO DELL'ESPOSIZIONE, COMPLETO DI INDIRIZZO									
MISURE DI SICUREZZA DEI LOCALI ESPOSITIVI	<table border="1"> <tr> <td>▪ ESISTE IMPIANTO DI ALLARME</td> <td>SI / NO</td> </tr> <tr> <td>▪ E' COLLEGATO CON AUTORITÀ/VIGILANZA PRIVATA</td> <td>SI / NO</td> </tr> <tr> <td>▪ E' PREVISTO UN SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DURANTE L'ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO</td> <td>SI / NO</td> </tr> <tr> <td>▪ ESISTE IMPIANTO ANTINCENDIO AUTOMATICO</td> <td>SI / NO</td> </tr> </table>	▪ ESISTE IMPIANTO DI ALLARME	SI / NO	▪ E' COLLEGATO CON AUTORITÀ/VIGILANZA PRIVATA	SI / NO	▪ E' PREVISTO UN SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DURANTE L'ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO	SI / NO	▪ ESISTE IMPIANTO ANTINCENDIO AUTOMATICO	SI / NO
▪ ESISTE IMPIANTO DI ALLARME	SI / NO								
▪ E' COLLEGATO CON AUTORITÀ/VIGILANZA PRIVATA	SI / NO								
▪ E' PREVISTO UN SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DURANTE L'ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO	SI / NO								
▪ ESISTE IMPIANTO ANTINCENDIO AUTOMATICO	SI / NO								
DURATA DELL'ESPOSIZIONE	ORE 24 DEL / ORE 24 DEL								
DURATA DELLA COPERTURA	ORE 24 DEL / ORE 24 DEL								
MODALITÀ DI TRASPORTO (AEREO, MARITTIMO, FERROVIARIO, TERRESTRE)									
NOMINATIVO TRASPORTATORE									
SOMMA ASSICURATA									
LISTA OPERE	COME SEGUE								
PAESE DI PROVENIENZA/DESTINAZIONE									

Lista Opere

Autore	Titolo opera	Tecnica / Materiali	Dimensioni	Valore	Proprietario (completo di indirizzo)	Indirizzo ritiro e riconsegna opere (se diverso da indirizzo proprietario)

(Luogo e data)

.....

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA LOTTO UNICO) ALL RISKS OGGETTI D'ARTE

OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento del servizio assicurativo ALL RISKS OGGETTI D'ARTE di ASP CITTA' DI BOLOGNA, da aggiudicare mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 2 – del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il/la sottoscritto/a
nato/a a il
residente per la carica a.....
via..... n.
in qualità di della Società Assicuratrice.....
con sede in c.a.p. via n.
telefono n. telefax n.
Codice Fiscale n. Partita I.V.A.
PEC
E-MAIL

DICHIARA

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici / Mandanti sotto indicate

- a) di esprimere la propria offerta economica, avendo preso visione dell'intera documentazione di gara;
- b) di conoscere ed accettare in ogni loro parte le norme e condizioni contenute nella Lettera di invito/Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico d'Appalto relativo alla sotto indicata copertura assicurativa;
- c) di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del 100%

ovvero

di assumere la partecipazione al rischio in misura inferiore al 100% , dichiarando la seguente composizione del riparto di coassicurazione / R.T.I.:

1. Società	quota	Delegataria / Mandataria
2. Società	quota	Coassicuratrice / Mandante
3. Società	quota	Coassicuratrice / Mandante

La Società concorre con la seguente offerta (comprensiva di imposte, oneri accessori, ecc.), giudicata remunerativa e quindi vincolante a tutti gli effetti di legge.

La Società ai sensi dell'art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dichiara che i costi per i propri prestatori di lavoro ammontano ad euro(euro/00) e che gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ammontano ad euro (euro/00).

I calcoli di cui sopra tengono conto dei seguenti elementi e fattori (inserire breve e sintetica descrizione):

Allegato 4

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA LOTTO UNICO) ALL RISKS OGGETTI D'ARTE

OFFRE PER IL LOTTO UNICO

Somma assicurata complessiva sulla base di "stima accettata"	Tasso annuo imponibile pro-mille	Premio annuo imponibile In cifre
€ 13.416.485,00		
Premio annuo imponibile in lettere €		

Data, _____

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito, l'offerta economica deve essere firmata dalla sola impresa delegataria/mandataria, mentre, nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito, la stessa offerta economica deve essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle Compagnie raggruppande o da loro procuratore, allegando copia fotostatica di documento di riconoscimento del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, della copia fotostatica della procura.

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO	
Identità del committente ⁽¹⁾	Risposta:
Nome: Codice fiscale	Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Città di Bologna 03337111201
Di quale appalto si tratta?	Risposta:
Titolo o breve descrizione dell'appalto ⁽²⁾ :	Servizio assicurativo del Patrimonio Artistico dell'ASP Città di Bologna
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) ⁽³⁾ :	Tit. II, Cl. C
CIG CUP (ove previsto)	[]

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

⁽¹⁾ Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.
⁽²⁾ Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.
⁽³⁾ Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi	Risposta:
Nome:	[]
Partita IVA	[]
Indirizzo postale:	[.....]
Persone di contatto ⁽⁴⁾ :	[.....]
Telefono:	[.....]
PEC o e-mail:	[.....]
(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):	[.....]
Informazioni generali:	Risposta:
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ⁽⁵⁾ ?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
L'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice ? In caso affermativo: Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI. <i>a)</i> Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione. Le Cooperative devono indicare il n. di iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative ex D.M. 23 giugno 2004. Le Cooperative Sociali e i loro consorzi devono indicare il n. di iscrizione al relativo Albo regionale. Gli operatori economici con sede in altri Stati U.E. devono indicare gli estremi delle corrispondenti iscrizioni negli Stati	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non applicabile A 1) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di n., per la seguente attività A 2) Iscrizione eventuale ad altro Albo / Registro, tenuto da, al n. b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

⁽⁴⁾ Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

⁽⁵⁾ Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.

Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

<p>di appartenenza.</p> <p>b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare:</p> <p>c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale ⁽⁶⁾:</p> <p>d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?</p> <p>In caso di risposta negativa alla lettera d):</p> <p>Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo il caso</p> <p>SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:</p> <p>e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro?</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....][.....][.....][.....]</p> <p>c) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>e) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)</p> <p>[.....][.....][.....][.....]</p>
<p>Forma della partecipazione:</p>	<p>Risposta:</p>
<p>L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ⁽⁷⁾?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.</p>	
<p>In caso affermativo:</p> <p>a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici, ecc.):</p> <p>b) Indicare gli altri operatori economici che partecipano alla procedura di appalto:</p>	<p>a): [.....]</p> <p>b): [.....]</p>

⁽⁶⁾ I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

⁽⁷⁾ Specificamente nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro

<p>c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:</p> <p>d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.</p>	<p>c): [.....]</p> <p>d): [.....]</p>
---	---------------------------------------

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.

Eventuali rappresentanti:	Risposta:
Nome completo; se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:	[.....]; [.....]
Posizione/Titolo ad agire:	[.....]
Indirizzo postale:	[.....]
Telefono:	[.....]
E-mail:	[.....]
Fornire eventuali precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):	[.....]

**C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice -
Avvalimento)**

Affidamento:	Risposta:
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?	[] Sì [] No
In caso affermativo:	[.....]
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi:	[.....]
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:	

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

Subappaltatore:	Risposta:
<p>L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?</p> <p>In caso affermativo:</p> <p>Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:</p> <p>Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:</p>	<p>[]Sì []No</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>[.....]</p>

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

1. Partecipazione a un'organizzazione criminale ⁽⁸⁾
2. Corruzione⁽⁹⁾
3. Frode⁽¹⁰⁾;
4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ⁽¹¹⁾;
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ⁽¹²⁾;
6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani⁽¹³⁾

CODICE

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):	Risposta:
<p>I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....] ⁽¹⁴⁾</p>
<p>In caso affermativo, indicare ⁽¹⁵⁾:</p>	

⁽⁸⁾ Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

⁽⁹⁾ Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

⁽¹⁰⁾ Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

⁽¹¹⁾ Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

⁽¹²⁾ Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

⁽¹³⁾ Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

⁽¹⁴⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

<p>a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,</p> <p>b) dati identificativi delle persone condannate [];</p> <p>c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:</p>	<p>a) Data:[], durata [], lettera comma 1, articolo 80 [], motivi:[]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c) durata del periodo d'esclusione [.....], lettera comma 1, articolo 80 [],</p>
<p>In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione¹⁵ (autodisciplina o "Self-Cleaning", cfr. articolo 80, comma 7)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>In caso affermativo, indicare:</p> <p>1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?</p> <p>2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi?</p> <p>3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hanno risarcito interamente il danno? - si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? <p>4) per le ipotesi 1) e 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?</p> <p>5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....]</p> <p>[.....]</p>

⁽¹⁵⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽¹⁶⁾ In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:	
---	--

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice):	Risposta:	
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali , sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?	[] Sì [] No	
In caso negativo , indicare:	Imposte/tasse	Contributi previdenziali
a) Paese o Stato membro interessato	a) [.....]	a) [.....]
b) Di quale importo si tratta	b) [.....]	b) [.....]
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:		
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:	c1) [] Sì [] No	c1) [] Sì [] No
- Tale decisione è definitiva e vincolante?	- [] Sì [] No	- [] Sì [] No
- Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.	- [.....]	- [.....]
- Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna , la durata del periodo d'esclusione:	- [.....]	- [.....]
2) In altro modo ? Specificare:	c2) [.....]	c2) [.....]
d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)?	d) [] Sì [] No	d) [] Sì [] No
	In caso affermativo , fornire informazioni dettagliate: [.....]	In caso affermativo , fornire informazioni dettagliate: [.....]

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) ⁽¹⁷⁾ : [.....][.....][.....]
---	--

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI ⁽¹⁸⁾

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali	Risposta:
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, ⁽¹⁹⁾ di cui all'articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo, indicare:	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
1) L'operatore economico - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
2) L'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?	In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:	
a) fallimento	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

⁽¹⁷⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽¹⁸⁾ Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

⁽¹⁹⁾ Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

<p>In caso affermativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lette. a) del Codice) ? - la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico? <p>b) liquidazione coatta</p> <p>c) concordato preventivo</p> <p>d) è ammesso a concordato con continuità aziendale</p> <p>In caso di risposta affermativa alla lettera d):</p> <ul style="list-style-type: none"> - è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell' articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice? - la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico? 	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti [.....] [.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]</p>
<p>L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali⁽²⁰⁾ di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>
<p>In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>In caso affermativo, indicare:</p> <p>1) L'operatore economico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno? <p>2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di</p>

⁽²⁰⁾ Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

	emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]
L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi ⁽²¹⁾ legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No [.....]
L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice? In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No [.....]
L'operatore economico può confermare di: a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, b) non avere occultato tali informazioni?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

**D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO
MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE**

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001	Risposta:
Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della

⁽²¹⁾ Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

<p>di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?</p>	<p>documentazione): [.....][.....][.....][.....] (22)</p>
<p>L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?</p> <p>1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);</p> <p>2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g);</p> <p>3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?</p> <p>In caso affermativo :</p> <p>- indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione:</p> <p>- la violazione è stata rimossa ?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo</p>	<p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della</p>

(22) Ripetere tante volte quanto necessario.

<p>1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i);</p> <p>5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203?</p> <p>In caso affermativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria? - ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ? <p>6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)?</p>	<p>documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p>Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni:</p> <p>(numero dipendenti e/o altro)</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>7. L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico ?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>

Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione 7 o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Idoneità	Risposta
<p>1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale ⁽²³⁾</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di n., per la seguente attività eventuali altre iscrizioni</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>2) Per gli appalti di servizi:</p> <p>È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico?</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore economico ne dispone: [...] <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>3) Per i soggetti non imprenditori (ad es. associazioni, fondazioni, ecc.):</p> <p>a) L'operatore è in possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dalla normativa di settore che ne disciplina l'attività ?</p> <p>b) L'oggetto sociale previsto dal proprio Statuto prevede lo svolgimento delle attività oggetto della presente gara ?</p>	<p>a) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>b) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>

⁽²³⁾ Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE: gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

Capacità economica e finanziaria	Risposta:
1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:	esercizio: 2015 fatturato: [.....] esercizio: 2016 fatturato: [.....] esercizio: 2017 fatturato: [.....]
2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel settore assicurativo ramo danni (inclusa RCA) per gli esercizi richiesti è il seguente: (è richiesta una raccolta premi nel ramo danni pari ad almeno € 30.000.000,00 nel triennio 2015-17).	esercizio: 2015 fatturato: [.....] esercizio: 2016 fatturato: [.....] esercizio: 2017 fatturato: [.....]
3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:	[.....]
4) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) del Codice): Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:	[.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

Capacità tecniche e professionali	Risposta:								
1) Durante il periodo di riferimento, l'operatore economico ha svolto i seguenti servizi assicurativi nel ramo oggetto della presente procedura: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati ⁽²⁴⁾ :	Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): 2015-2016-2017 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>importi</th> <th>date</th> <th>destinatari</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	importi	date	destinatari				
Descrizione	importi	date	destinatari						

(24) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.

2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici ⁽²⁵⁾ , citando in particolare quelli responsabili del controllo della qualità:	[.....]
3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:	[.....]
4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento durante l'esecuzione dell'appalto:	[.....]
5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare: L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche ⁽²⁶⁾ delle sue capacità di produzione o strutture tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità?	[] Sì [] No
6) Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso: a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara) b) i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di lavoro:	a) [.....] b) [.....]
7) L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:	[.....]
8) L' organico medio annuo dell'operatore economico e il numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:	Anno, organico medio annuo: [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....], Anno, numero di dirigenti [.....],[.....], [.....],[.....],

(25) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.

(26) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi.

	[.....],[.....]
9) Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà dell' attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico seguenti:	[.....]
10) L'operatore economico intende eventualmente subappaltare⁽²⁷⁾ la seguente quota (espressa in percentuale) dell'appalto:	[.....]
13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]

Parte V: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a IV sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro ⁽²⁸⁾, oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ⁽²⁹⁾, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

Il sottoscritto/i sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente l'ASP Città di Bologna ad accedere ai documenti complementari alle informazioni di cui al presente documento di gara unico europeo, ai fini della presente procedura negoziata per l'affidamento del Servizio Assicurativo del Patrimonio Artistico dell'ASP Città di Bologna - CIG

Data, luogo, firma/firme: [.....]

⁽²⁷⁾ Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.

⁽²⁸⁾ A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.

⁽²⁹⁾ In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.

6. Le organizzazioni sindacali che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3, in via eccezionale e limitatamente alle finalità di cui al presente articolo, oltre alle deleghe, possono sommare anche i voti ottenuti singolarmente nelle elezioni delle RSU del 3-5 marzo 2015. Conseguentemente le RSU elette restano in carica fino alla naturale scadenza delle stesse.

7. Qualora le organizzazioni sindacali interessate non forniscano la documentazione richiesta al comma 4 o non rispettino i termini perentori di cui ai commi 3 e 5, non sarà possibile riconoscere in capo alle stesse i mutamenti associativi effettuati, per l'accertamento della rappresentatività relativo al triennio 2016-2018. Pertanto, ogni singola organizzazione sindacale interessata da tali mutamenti sarà misurata, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sulla base delle deleghe di cui è direttamente titolare ed intestataria alla data del 31 dicembre 2014 e dei voti ottenuti alle elezioni RSU del 3-5 marzo 2015.

8. Tutta la documentazione attestante le modifiche associative indicate ai commi precedenti, opportunamente registrata anche per gli effetti di legge, deve essere trasmessa all'Aran esclusivamente via PEC all'indirizzo protocollo@pec.aranagenzia.it, unitamente ad una nota a firma del legale rappresentante del soggetto sindacale interessato. Per la data di ricezione fa fede quella di ricevimento della PEC medesima.

9. Per quanto non previsto dal presente articolo, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 19 commi da 6 a 11, del CCNQ del 7 agosto 1998, come sostituito dal CCNQ del 24 settembre 2007.

10. L'Aran ammette con riserva le organizzazioni sindacali che, in attuazione del presente articolo, si siano avvalse della facoltà di cui al comma 3 e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 43, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per le quali si sia in attesa di ricevere la documentazione attestante la ratifica da parte degli organismi statutariamente preposti. Lo scioglimento della riserva avverrà tenendo conto della documentazione attestante la ratifica, trasmessa nel rispetto del termine di cui al comma 5.

Art.10.

Clausole speciali

1. Sono ammesse alle trattative le organizzazioni sindacali in possesso dei requisiti previsti dall'art. 43, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 misurati nei comparti ed aree definiti nel presente CCNQ.

2. Per la medesima finalità di cui all'art. 8, comma 1, nei comparti Funzioni centrali e Istruzione e ricerca e nelle corrispondenti aree della dirigenza, limitatamente ai rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, sono presenti alle trattative nazionali anche le organizzazioni sindacali che non abbiano attivato la procedura di cui all'art. 9 e che, sulla base dei dati associativi ed elettorali relativi all'ultima rilevazione effettuata, abbiano raggiunto la soglia del 5% in almeno uno dei comparti o delle aree pre-esistenti al presente CCNQ, confluiti nel nuovo comparto o area.

3. Le organizzazioni sindacali di cui al comma 2 non hanno diritto ai distacchi, ai permessi e alle altre prerogative sindacali e non concorrono al raggiungimento delle soglie di cui all'art. 43, comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 11.

Norme finali

1. Le organizzazioni sindacali, che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 9, comma 3, comunicano all'Aran, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo l'eventuale modifica della confederazione di riferimento, con le modalità previste dall'art. 9, comma 8.

Art. 12.

Disapplicazioni

1. Le disposizioni del presente accordo sostituiscono integralmente quelle contenute nel CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione stipulato in data 11 giugno 2007 e quelle contenute nell'Accordo quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza del 1° febbraio 2008.

Dichiarazione congiunta

In vista dell'avvio della nuova tornata contrattuale, di cui il presente accordo costituisce il fondamentale presupposto, le parti concordano sulla necessità di un confronto ed una riflessione congiunta sui modelli di relazione sindacali nel lavoro pubblico al fine di delineare percorsi evolutivi ed innovativi di revisione degli stessi.

Dichiarazione congiunta

Le parti si danno atto che, con riferimento all'art. 4, l'eliminazione, dopo la locuzione «Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», della dizione «e dalle loro associazioni regionali cui esse partecipano ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del comparto» prevista nei precedenti CCNQ di definizione dei Comparti, non implica il venir meno della possibilità per tali Unioni regionali di applicare, ove nella loro autonomia lo ritengano opportuno, il medesimo CCNL del comparto Funzioni locali.

16A05297

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.

1. Premesse

In data 19 aprile 2016 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (di seguito Codice).

L'art. 85 del prefato provvedimento normativo recepisce l'art. 59 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici (settori ordinari), introducendo il documento di gara unico europeo (di seguito, per brevità, DGUE).

Il modello di formulario di DGUE è stato adottato con regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 3/16 del 6 gennaio 2016; in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del regolamento *de quo*, lo stesso è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

Il regolamento in parola è disponibile alla seguente pagina web: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007>.



Ai sensi dell'art. 85, comma 1, primo periodo, del Codice al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti, a far data dall'entrata in vigore del Codice, accettano il DGUE, redatto in conformità al modello di formulario approvato con il citato regolamento dalla Commissione europea.

In seno alle Istruzioni poste a corredo del regolamento, è consentita agli Stati membri la facoltà di adottare Linee guida recanti l'utilizzo del DGUE per chiarire e rendere intelleggibili, nel dettaglio, le singole disposizioni normative nazionali rilevanti a tal fine.

Nell'esercizio di tale facoltà, con le presenti Linee guida si intendono fornire alle Amministrazioni aggiudicatrici e agli Enti aggiudicatori alcune prime indicazioni in ordine al corretto utilizzo del DGUE nell'ambito del vigente quadro normativo nazionale, allegando, altresì, uno schema di formulario adattato alla luce delle disposizioni del Codice. Si evidenzia, peraltro, che sarà necessario un periodo di sperimentazione applicativa in *subiecta* materia al fine di poter adeguare le presenti Linee guida alle eventuali ed ulteriori esigenze applicative che, *medio tempore*, dovessero emergere, apportando, per l'effetto, i necessari chiarimenti integrativi al presente documento.

Le presenti Linee guida sono state predisposte sulla base dei contributi forniti dai Soggetti istituzionali all'uopo coinvolti, nonché previo favorevole avviso espresso dall'Ufficio legislativo di questo Dicastero, con proprie note prot. n. 27635 del 15 luglio 2016 e prot. n. 27819 del 18 luglio 2016.

2. Finalità, ambito di applicazione e formato del DGUE

La finalità del DGUE è semplificare e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle amministrazioni aggiudicatrici, sugli enti aggiudicatori e sugli operatori economici attraverso l'adozione di un modello autodichiarativo, previsto in modo standardizzato a livello europeo, e basato sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, destinato a sostituire i singoli moduli predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori per la partecipazione ad ogni singola procedura ad evidenza pubblica.

Il DGUE è utilizzato per tutte le procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali nonché per le procedure di affidamento di contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato disciplinate dal Codice.

Il modello di formulario DGUE è, altresì, utilizzato per le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, fatta eccezione per le procedure di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), (affidamento diretto di contratti di importo inferiore a 40.000 €) per le quali l'utilizzazione del DGUE è rimessa alla discrezionalità della singola stazione appaltante.

Il DGUE, compilato dall'operatore economico con le informazioni richieste, accompagna l'offerta nelle procedure aperte e la richiesta di partecipazione nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l'innovazione.

Esso è utilizzato anche nei casi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del Codice, comma 2, lettera a); negli altri casi previsti dal predetto art. 63 la valutazione circa l'opportunità del suo utilizzo è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante precedente.

A decorrere dal 18 aprile 2018, il DGUE è reso disponibile esclusivamente in forma elettronica.

Prima di tale data, il documento di gara unico europeo potrà essere compilato in forma cartacea oppure in formato elettronico, avvalendosi di sistemi nazionali informatizzati all'uopo dedicati ovvero del servizio DGUE elettronico messo, gratuitamente, a disposizione dalla Commissione in favore delle Amministrazioni o Enti aggiudicatori e degli operatori economici. Tale servizio consente di compilare il DGUE in forma elettronica, in caso di procedure che ammettano l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici, o di stampare il documento compilato elettronicamente per ottenerne una versione cartacea da utilizzare in tutti gli altri casi.

Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE compilato e utilizzato in una procedura di appalto precedente, purché confermino che le informazioni ivi contenute siano ancora valide e siano pertinenti rispetto alla procedura nel corso della quale intendono riutilizzare il DGUE. Il modo più semplice di procedere, è inserire le informazioni nel DGUE avvalendosi delle funzionalità messe appositamente a disposizione per mezzo del citato servizio DGUE elettronico. Sarà, ovviamente, possibile riutilizzare le informazioni anche mediante altre forme di recupero dei dati (ad esempio, copia - incolla), contenuti negli strumenti elettronici (pc, tablet, server...) dell'operatore economico precedente.

Successivamente alla procedura di aggiudicazione, in fase di esecuzione del contratto d'appalto, il formulario per il DGUE, opportunamente adattato, può essere utilizzato per presentare le dichiarazioni del subappaltatore ai fini dell'autorizzazione al subappalto.

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori indicano nei documenti di gara tutte le informazioni che gli operatori economici devono inserire nel DGUE. Dette informazioni devono essere indicate anche con appositi richiami nel modello di formulario.

3. Struttura e modalità di compilazione del DGUE

Il DGUE fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da Autorità pubbliche e/o terzi e consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di:

non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice;

rispettare, nei casi previsti, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare, ai sensi dell'art. 91 del Codice.

Il DGUE è articolato in sei Parti.

La Parte I contiene le informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

In tutte le ipotesi in cui le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori utilizzino il servizio DGUE elettronico per generare e compilare il documento in formato elettronico, le informazioni contenute in questa parte vengono acquisite automaticamente per tutte le procedure di appalto rispetto alle quali sia stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea. Di converso, per le gare non soggette all'obbligo di pubblicità sovranazionale, le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori compilano le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto a cui dette informazioni afferiscono.

Se gli appalti sono suddivisi in lotti e i criteri di selezione sono diversi tra i vari lotti occorre compilare un DGUE per ciascun lotto (o gruppo di lotti con identici criteri di selezione).

Le informazioni presenti in questa Parte devono essere integrate con le seguenti indicazioni:

codice fiscale della stazione appaltante;

CIG;

CUP (ove previsto);

codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei).

La Parte II, contiene le informazioni sull'operatore economico e sui propri rappresentanti, sull'eventuale affidamento a capacità di altri soggetti (a fini dell'avvalimento) e sul ricorso al subappalto.

In riferimento alle informazioni contenute nella suddetta Parte si forniscono i seguenti chiarimenti:

1) Le informazioni da fornire relativamente all'eventuale iscrizione dell'operatore economico («in elenchi ufficiali») o al possesso di «certificato equivalente» si riferiscono alle previsioni di cui agli articoli 84, 90 e 134 del Codice.



In particolare, non sono tenuti alla compilazione della Parte IV (Criteri di selezione) sezioni B e C del DGUE, ma forniscono unicamente le necessarie informazioni nella Sezione A della Parte II:

gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o che siano in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'art. 90 del Codice;

gli operatori economici in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata dagli organismi di attestazione (SOA), ai sensi dell'art. 84 del medesimo Codice, per contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro;

gli operatori economici in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all'art. 134 del Codice, nel caso di appalti nei settori speciali.

Qualora l'iscrizione, la certificazione o l'attestazione *ut supra* non soddisfino tutti i criteri di selezione richiesti, le informazioni da fornire in ordine ai criteri di selezione non soddisfatti nella suddetta documentazione dovranno essere inserite nella Parte IV, Sezioni A, B o C.

2) Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera *d*), *e*), *f*), *g*) e dell'art. 46, comma 1, lettera *e*) del Codice, per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE distinto recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI.

Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera *b*) e *c*) ed all'art. 46, comma 1, lettera *f*) del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte di un consorzio di cui al sopra citato art. 45, comma 2, lettera *b*) o *c*) o di una Società di professionisti di cui al sopra citato art. 46, comma 1, lettera *f*) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

3) In caso di avvalimento (Parte II, Sezione C) l'operatore economico indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della presente Parte, dalla Parte III, dalla Parte IV se espressamente previsto dal bando, dall'avviso o dai documenti di gara e dalla Parte VI. Resta fermo l'onere delle stazioni appaltanti di verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese ausiliarie nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.

Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente.

4) In caso di subappalto, l'operatore indica le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare e, nelle ipotesi di cui all'art. 105, comma 6, del Codice, indica espressamente i subappaltatori proposti; questi ultimi compilano il proprio DGUE fornendo le informazioni richieste nella Sezione A e B della presente Parte, nella Parte III, dalla Parte IV se espressamente previsto dal bando, dall'avviso o dai documenti di gara e dalla Parte VI. Resta fermo l'onere delle stazioni appaltanti di verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese subappaltatrici nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.

La Parte III contiene l'autodichiarazione circa l'assenza di motivi di esclusione dalla gara, come disciplinati dall'art. 80 del Codice.

La Sezione A si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali previsti dall'art. 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE, che, nel Codice, sono disciplinati ai sensi dell'art. 80, comma 1.

Con riferimento a questa Sezione, laddove nel DGUE vengano contemplate le ipotesi di condanna con sentenza definitiva, occorre uniformare il contenuto delle informazioni richieste alle previsioni di cui al comma 1 del citato art. 80, inserendo anche il riferimento al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale.

Inoltre, è necessario indicare i soggetti cui tali condanne si riferiscono, facendo espresso riferimento all'art. 80, comma 3, del Codice. Nel caso in cui le condanne si riferiscano ai soggetti cessati dalla carica, è necessario indicare le misure di autodisciplina adottate, da parte dell'operatore economico, atte a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Occorre, infine, integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. Tali integrazioni si rendono necessarie per consentire alla stazione appaltante di determinare - come previsto dal comma 7 del sopra citato art. 80 - l'applicabilità delle misure di autodisciplina (*self-cleaning*) e la conseguente valutazione delle misure ivi contemplate poste in essere dall'operatore economico finalizzate alla decisione di escludere o meno l'operatore economico dalla procedura di gara, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 80.

A tal fine, si è provveduto ad inserire in appositi campi dello schema di DGUE allegato alle presenti Linee guida alcune richieste di informazioni opportunamente dettagliate.

La Sezione B si riferisce ai motivi di esclusione legati al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, previsti al comma 4 del sopra citato art. 80 del Codice.

Le informazioni contenute in questa Sezione vanno integrate inserendo il riferimento anche alle tasse, coerentemente con le sopra citate disposizioni del comma 4 dell'art. 80.

Inoltre, alla lettera *d*), nel caso in cui l'operatore economico abbia ottemperato agli obblighi posti a suo carico pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante le imposte, tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, occorrerà indicare se il pagamento o la formalizzazione dell'impegno siano intervenuti prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

La Sezione C si riferisce ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali previsti al comma 5 del citato art. 80 del Codice.

Occorre integrare la parte disciplinante la violazione di obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e di lavoro (art. 30, comma 3, del Codice) con l'indicazione delle eventuali infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro, coerentemente alla previsione di cui alla lettera *a*) del sopra citato comma 5 dell'art. 80.

Con riferimento ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, le fattispecie previste nel DGUE vanno conformate alle tipologie di cui al comma 5, lettera *b*) del sopra richiamato art. 80, inserendo, altresì, i riferimenti dell'eventuale autorizzazione del curatore fallimentare all'esercizio provvisorio di cui all'art. 110, comma 3, lettera *a*) del Codice nonché l'eventuale autorizzazione del giudice delegato in caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 110, comma 3, lettera *b*) del Codice. Tali specifiche previsioni sono state utilmente contemplate in seno all'unito schema di DGUE.

Tra le fattispecie previste nella corrispondente Parte III, Sezione C, dell'Allegato 2 recante il Modello di formulario per il DGUE al regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016 ma non contemplata nel Codice, vi è l'ipotesi di cui alla lettera *e*) disciplinante l'eventuale stato di amministrazione controllata. Tale specifica situazione va eliminata dall'elenco delle ipotesi previste nella suddetta parte, in quanto non prevista, *de iure condito*, nell'ambito del vigente ordinamento nazionale. Anche l'ipotesi prevista sub lettera *f*) del prefato Modello di formulario annesso al regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, non essendo contemplata nel Codice, va eliminata.

Per quanto concerne le indicazioni riguardanti i gravi illeciti professionali si evidenzia che esse si riferiscono alle ipotesi contemplate ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera *c*) del Codice. Pertanto, sarebbe opportuno richiedere, nel relativo riquadro, indicazioni sulla tipologia di illecito.

L'ulteriore ipotesi relativa al motivo di esclusione legato ad un conflitto di interessi è contemplata ai sensi della successiva lettera *d*) del medesimo art. 80, comma 5, del Codice.



Per quanto riguarda la fattispecie riportata nel riquadro successivo, essa si riferisce al motivo di esclusione di cui alla lettera *e*) del sopra richiamato comma 5 dell'art. 80 del Codice.

Con riferimento alle fattispecie riportate nella presente Sezione relative, rispettivamente, agli accordi intesi a falsare la concorrenza e alla cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto o concessione, si evidenzia che tali ipotesi non sono state utilmente contemplate nel vigente Codice e, pertanto, vanno eliminate.

A tutte le fattispecie *ut supra* richiamate nella presente Sezione, si applica l'istituto del *self-cleaning* di cui all'art. 80, comma 7, il quale prevede, anche con riferimento alle situazioni di cui all'art. 80, comma 5, che un operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato da reato o da fatto illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o fatti illeciti. Pertanto, occorre riportare le informazioni necessarie per consentire alla stazione appaltante di valutare - secondo quanto previsto dal comma 8 del sopra citato art. 80 - l'adeguatezza delle misure di autodisciplina (*self-cleaning*) poste in essere dall'operatore economico, al fine della non esclusione dello stesso dalla procedura di gara. Si precisa che l'istituto del *self-cleaning* non si applica nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione durante tutto il periodo di durata della stessa.

Al fine di meglio esplicitare le ipotesi previste al comma 7 del citato art. 80 in ordine all'istituto del *self-cleaning*, si è provveduto ad inserire nel DGUE allegato, in appositi campi, le richieste di informazioni distinte per ciascuna delle sopra richiamate ipotesi.

Con specifico riferimento all'applicazione dell'istituto del *self-cleaning* alle ipotesi di cui all'art. 80, comma 5, lettera *c*), disciplinante gravi illeciti professionali, è opportuno segnalare che, come previsto dall'art. 80, comma 13, saranno adottate dall'ANAC apposite linee guida volte ad uniformare le prassi in uso presso le stazioni appaltanti, relativamente alla valutazione dell'adeguatezza dei mezzi di prova ai fini dell'esclusione o meno degli operatori economici dalla procedura di gara.

In ordine ai contenuti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'ultimo riquadro della presente Sezione, concernenti le false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di selezione, occorre - nel caso in cui si dichiarino l'esistenza di tali ipotesi - specificare nella successiva Sezione D gli estremi dell'iscrizione nel casellario informatico dell'ANAC di cui all'art. 213, comma 10, del Codice.

Con riferimento alle ipotesi di cui alle lettere *c*) e *d*) del riquadro in commento, non trovando corrispondenza in alcuna disposizione del Codice, andranno eliminate.

La Sezione D concerne motivi di esclusione aggiuntivi previsti nel Codice.

In particolare, i suddetti motivi di esclusione riguardano le ipotesi previste all'art. 80, comma 2, comma 5, lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*) e *m*) del Codice e art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001. Pertanto, è necessario richiedere dettagliatamente le informazioni concernenti ciascuna delle suddette fattispecie. Si è provveduto in tal senso nello schema di DGUE allegato alle presenti Linee guida.

Per quanto riguarda le ipotesi (antimafia) previste al comma 2 del citato art. 80 (cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto) è necessario indicare nell'apposito riquadro il riferimento ai soggetti previsti dal decreto legislativo n. 159/2011. Si segnala, in particolare, che relativamente alle fattispecie criminose in argomento non si applica l'istituto del *self-cleaning*.

Relativamente alle altre fattispecie sopra richiamate (lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*) e *m*) dell'art. 80, comma 5), da indicare in maniera dettagliata, è necessario prevedere, in caso di risposta affermativa e quando ne sia consentita l'applicazione, l'indicazione della fonte presso cui reperire la documentazione pertinente e le informazioni necessarie per l'applicazione dell'istituto del *self-cleaning* di cui ai commi 7 e 8 del citato art. 80.

Inoltre, l'operatore economico dovrà indicare se si trovi o meno nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 (*pantouflage o revolving doors*) qualora abbia stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo ovvero abbia attribuito incarichi

ad ex dipendenti della stazione appaltante che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

La Parte IV contiene le informazioni relative ai requisiti di selezione previsti dall'art. 83 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) e le informazioni relative alle certificazioni di qualità di cui al successivo art. 87. Nella parte IV, Sezione B, Punto 6 e nella Sezione C, Punto 13, possono essere previste le dichiarazioni attinenti a requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali richieste dal bando di gara che non trovino corrispondenza nell'elenco dei requisiti individuali nei punti precedenti.

L'operatore economico fornisce le informazioni ivi elencate solo se espressamente richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice o dall'Ente aggiudicatore nell'avviso, bando o documenti di gara, altrimenti si limita a compilare la sezione α «Indicazione globale per tutti i criteri di selezione», qualora tale possibilità sia stata prevista in seno all'avviso, al bando o ai documenti di gara. In tale ultima ipotesi, le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori reperiscono direttamente la documentazione accedendo alla Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del Codice.

La Parte V contiene l'autodichiarazione dell'operatore economico che attesta il soddisfacimento dei criteri e delle regole fissate dall'Amministrazione aggiudicatrice o dall'Ente aggiudicatore per limitare il numero dei candidati, ai sensi dell'art. 91 del Codice.

Tale parte deve essere compilata, pertanto, solo in ipotesi di procedure ristrette, procedure competitive con negoziazione, procedure di dialogo competitivo e partenariati per l'innovazione.

La Parte VI contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre - su richiesta e senza indugio - i certificati e le altre prove documentali pertinenti, a meno che l'Amministrazione aggiudicatrice o l'Ente aggiudicatore abbiano la possibilità di acquisire la documentazione complementare accedendo alla Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del Codice e ferma restando l'obbligatorietà dell'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici a decorrere dal 18 aprile 2018.

Le dichiarazioni suddette devono richiamare espressamente ed essere rese in conformità agli articoli 40, 43, 46 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Da ultimo, si evidenzia che, nelle diverse Parti del DGUE odierneamente esaminate, l'operatore economico indica - in corrispondenza al singolo dato, laddove ivi richiesto - anche l'Autorità pubblica o il soggetto terzo presso il quale le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori possono acquisire tutta la documentazione complementare a riprova di quanto dichiarato dallo stesso operatore economico.

Inoltre, affinché le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori possano ottenere i riscontri direttamente accedendo alla Banca dati indicata dallo stesso operatore, il DGUE riporta anche le informazioni necessarie a tale scopo, indicando l'indirizzo *web* della Banca dati unitamente ai propri parametri identificativi.

Sotto tale profilo, sembra opportuno rammentare in questa sede, che l'art. 81 del Codice prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure di gara è acquisita attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici, il cui funzionamento sarà oggetto di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentita l'ANAC e l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID).

Occorre, infine, richiamare che, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 88 e 212 del Codice, per il tramite della Cabina di regia di cui al medesimo art. 212 sarà messo a disposizione ed aggiornato sul registro e-Certis un elenco completo delle Banche dati contenenti informazioni sugli operatori economici, consultabili dalle stazioni appaltanti di altri Stati membri.

